



## **COMUNICATO UFFICIALE N.297** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N.101/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nel Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le Società di Serie C.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 101/A**

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018 contenente le disposizioni in materia di Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 88/A del 2 aprile 2019 contenente le integrazioni e modifiche al Titolo I e II del Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune integrazioni ai Criteri Sportivi e Organizzativi in materia di calcio femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare e modificare il Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018, nel Titolo III secondo il testo allegato sub A).

Si pubblica il Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, integrato e modificato nelle sole disposizioni di cui ai testi allegati sub A), B) e C) al Comunicato Ufficiale n. 88/A del 2 aprile 2019 e sub A) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2019/2020 LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

...Omissis...

### **TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI**

#### **A) Le società devono, entro il termine del 20 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2019/2020:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Berretti;
- b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17 e Nazionali Under 15;
- c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2019/2020. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;
- d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2019/2020 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;
- e) l'impegno a tesserare, entro il termine del 30 novembre 2019, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2019, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B o di Serie C e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, ovvero la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2019, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B o di Serie C e concluda, sempre entro il termine del 30 novembre 2019, un accordo di collaborazione, valido per la stagione sportiva 2019/2020, con una società di calcio femminile che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;

- f) l'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2019, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B o di Serie C e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

- g) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;

- h) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
- i) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- l) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
- m) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;
- n) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;
- o) l'impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui al punto 2), lettere e), g), l), m), n), o), p), q) e r), sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla F.I.G.C. o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto facente parte dell'organigramma societario. Lo stesso soggetto non potrà essere presente a più di due incontri formativi.

**L'inosservanza del termine del 20 giugno 2019, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2019/2020:**

- a) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;
- b) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;
- e) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- f) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;

- g) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, la scheda informativa riguardante uno o più Delegati della società ai rapporti con la tifoseria, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- h) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti;
- i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;
- o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA o Allenatore di base (ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società professionistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno un anno in questo ruolo presso una società professionistica. E' consentito alle sole società neopromosse in Serie C di mantenere per la stagione sportiva 2019/2020 il proprio Responsabile del settore giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche.
- Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;
- q) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- r) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale persona iscritta al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);
- t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2019**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- risorse finanziarie investite;
- programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r).

**L'inosservanza del termine del 20 giugno 2019 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2019/2020; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere c), f), g), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

**B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.**

**C) L'inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2019/2020.**

#### **Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative**

Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF sulle presenze obbligatorie nel recinto di gioco, qualora nel corso della stagione sportiva 2019/2020, una o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

**L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

#### **NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE**

Al fine di promuovere l'attività e favorire lo sviluppo del calcio femminile le società di Serie dalla stagione sportiva 2021/2022, dovranno altresì partecipare al **Campionato Under 17** con almeno una squadra di calcio femminile.

...*Omissis*...

## **SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2019/2020**

### **LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

Le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2019/2020, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

#### **TITOLO D: CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

##### **D) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

###### **A) Le società devono, entro il termine del 15 maggio 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2019 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2017, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2019, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2018 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2018, trasmesse entro il 28 febbraio 2019, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2017 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770).

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione ("limited review");

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, il prospetto contenente l'indicatore di Patrimonializzazione (P/A), determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 26/A del 18 dicembre 2018 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di **0,15** unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **17 giugno 2019**.

Il ripianamento della eventuale carenza patrimoniale dovrà essere effettuato, **entro il termine perentorio del 24 giugno 2019**, ai fini del raggiungimento della misura minima dell'indicatore di Patrimonializzazione mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b) e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **22 giugno 2019** derivante dalla sottoscrizione di accordi preliminari, in ambito nazionale, per i quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi alla Lega di competenza entro il termine del **22 giugno 2019**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **24 giugno 2019**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, in ambito nazionale, fino al termine della stagione sportiva 2019/2020; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento dell'indicatore di Patrimonializzazione una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra.

Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza, alla data del 22 giugno 2019, tra le operazioni attive e quelle passive.

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, l'indicatore di Indebitamento e l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 85, lettera C), paragrafo VI, delle NOIF e sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità nella misura minima di **0,7**, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **17 giugno 2019**.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in **1,2**, sarà utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in **0,8**, sarà utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità.

Qualora il valore di entrambi gli *indicatori correttivi* sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Nazionale Serie D.

Il ripianamento della eventuale carenza finanziaria dovrà essere effettuato, **entro il termine perentorio del 24 giugno 2019** ai fini del raggiungimento della misura minima dell'indicatore di Liquidità mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

**L'inosservanza del termine del 31 maggio 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2019/2020.**

**C) Le società devono, entro il medesimo termine del 31 maggio 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**D) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alle precedenti lettere A), B) e C), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così**

come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

**E) Le società devono, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2019/2020, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fidejussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fidejussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

3) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

4) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2019, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2018, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;

- c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;
- d) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2019, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l'adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

6) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

7) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2019 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

8) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall'1 luglio 2018 al 31 maggio 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 6): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali.

Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing per il periodo 1° luglio 2018-31 maggio 2019. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi.

9) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2019 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni c/o di rateazioni, le società devono depositare i

medesimi atti di transazione c/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

**10)** assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relativi a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2019 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente c/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni c/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione c/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

**11)** assolvere il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2018-30 aprile 2019 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2018-31 maggio 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 9): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto.

In caso di transazioni c/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione c/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

**12)** assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

**13)** assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. Per le suddette annualità, le società devono, altresì, assolvere il pagamento degli stessi tributi, relativi a partite di ruolo divenute definitive con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2019. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,

le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione c/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2019. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

14) assolvere il pagamento dell'IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2018, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2018, trasmesse entro il 28 febbraio 2019, le società devono assolvere il pagamento dell'intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 24 giugno 2019;

15) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2018, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2018, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione della società di revisione (*limited review*);

17) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dalla situazione intermedia al 31 marzo 2019;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 15), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 15), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 16), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 16), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al

medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

22) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

23) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

24) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera B), punto 2), sub a), sub b) e sub c), ove necessari;

25) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti alla precedente lettera B), punto 3), sub a), sub b) e sub c), ove necessari.

**F) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera E) effettuati successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**G) L'inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B), C), e E) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2019/2020.**

## **II) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C**

**A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C devono, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione Campionato di Serie C 2019/2020, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed

abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

3) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la certificazione del Dipartimento Interregionale-LND attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, previa acquisizione da parte del medesimo Dipartimento Interregionale-LND delle dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2019 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

**B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A) effettuati successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della Legge n. 91/1981, devono, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2018 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2018, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2018, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente.

**D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera C) effettuati successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**E) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002, devono entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2018 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2018, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2018, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, l'atto di adeguamento alle disposizioni della Legge n. 91/1981, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, anche mediante fax o posta elettronica certificata, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa.

**F) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera E) effettuati successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**G) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi della Legge n. 91/1981, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, anche mediante fax o posta elettronica certificata, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio

sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa.

**H) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera G) effettuati successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.**

**I) L'inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), C), E) e G) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2019/2020.**

### **III) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**A) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine dell'1 luglio 2019, certificare alla Co.Vi.So.C.:**

- 1) il rispetto del termine del 24 giugno 2019, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2019/2020 di cui al paragrafo I, lettera E), punto 1) e al paragrafo II), lettera A), punto 1);
- 2) il deposito, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera E), punto 2) e al paragrafo II), lettera A), punto 2);
- 3) il deposito, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, della dichiarazione di cui al paragrafo I), lettera E), punto 3) e al paragrafo II), lettera A), punto 3);
- 4) il rispetto del termine perentorio del 24 giugno 2019, per il pagamento dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C., di cui al paragrafo I, lettera E), punto 4);
- 5) il rispetto del termine perentorio del 24 giugno 2019, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera E), punto 12).

### **IV) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**A) Le società devono, entro il termine del 2 agosto 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di giugno 2019, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2019 per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende per la mensilità di giugno 2019. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2019/2020.**

**B) Le società devono, entro il termine del 16 settembre 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati della competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2019 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati della competente Lega per la mensilità di giugno 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

2) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2019, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento.

In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

3) assolvere il pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° maggio 2019-30 giugno 2019, e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto.

In caso di transazioni c/o di rateazioni, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2019. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, dovrà essere allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di giugno 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2019/2020.**

**C) La Lega Italiana Calcio Professionistico entro il termine del 30 settembre 2019, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2019.**

## **TITOLO II: CRITERI INFRASTRUTTURALI**

### **A) Le società devono, entro il termine del 17 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

- a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
- b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2019/2020 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2019/2020 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2019/2020;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2019/2020 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine dell'1 luglio 2019**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, **entro il termine dell'1 luglio 2019**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2018/2019, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie C o la società sia una retrocessa dalla Serie B alla Serie C la certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2018/2019.

**L'inosservanza del termine del 17 giugno 2019, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come gli**

**adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.**

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2019/2020, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l'attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto competente relativo all'impianto che si intende utilizzare;
- b) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2019/2020 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2019/2020;
- d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2019/2020;
- e) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A", nell'allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2018/2019, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.

**D)** Il procedimento di cui alla precedente lettera C) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

**E)** La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2019/2020 sia nel corso della stagione sportiva 2019/2020, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine dell'1 ottobre 2019**, il "questionario dati stadio" di cui all'allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

**L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.**

In caso di concessione della Licenza Nazionale, la Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà, **entro il termine dell'1 ottobre 2019**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine dell'1 febbraio 2020**.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 18 febbraio 2020**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

**L'inosservanza del termine dell'1 febbraio 2020, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto dei criteri "B" di cui al punto 8. Impianto di illuminazione ed al punto 16. Capienza e requisiti dello stadio di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00 per ciascun inadempimento e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.**

**F) L'inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2019/2020.**

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante fax o posta elettronica certificata.

### **TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI**

#### **A) Le società devono, entro il termine del 20 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2019/2020:

- a) l'impegno a partecipare al Campionato Berretti;
- b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17 e Nazionali Under 15;
- c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2019/2020. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;
- d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2019/2020 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;
- e) l'impegno a tesserare, **entro il termine del 30 novembre 2019**, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all'interno del proprio settore giovanile.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B o di Serie C e la stessa abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, ovvero la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B o di Serie C e concluda, sempre **entro il termine del 30 novembre 2019**, un accordo di collaborazione, valido per la stagione sportiva 2019/2020, con una società di calcio femminile che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società corredata da copia dei medesimi accordi;

- f) l'impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C.

L'impegno, in alternativa, è rispettato qualora la società richiedente la Licenza Nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, **entro il termine del 30 novembre 2019**, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B o di Serie C e la stessa partecipi al Campionato Under 15;

- g) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;
- h) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
- i) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- l) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

m) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

n) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

o) l'impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui al punto 2), lettere e), g), l), m), n), o), p), q) e r), sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla F.I.G.C. o dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto facente parte dell'organigramma societario. Lo stesso soggetto non potrà essere presente a più di due incontri formativi.

**L'inosservanza del termine del 20 giugno 2019, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2019/2020:

a) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;

b) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;

c) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

d) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;

e) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

f) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;

g) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, la scheda informativa riguardante uno o più Delegati della società ai rapporti con la tifoseria, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

h) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2019**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti;

i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;

n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA o Allenatore di base (ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società professionistica; Responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno un anno in questo ruolo presso una società professionistica. E' consentito alle sole società neopromosse in Serie C di mantenere per la stagione sportiva 2019/2020 il proprio Responsabile del settore giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;

q) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale persona iscritta al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2019**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2019**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- risorse finanziarie investite;

-programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Berretti e Allievi-Campionato Nazionale Under 17).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r).

**L'inosservanza del termine del 20 giugno 2019 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2019/2020; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), g), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

**B) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 24 giugno 2019, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.**

**C) L'inosservanza del termine perentorio del 24 giugno 2019, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla precedente lettera A) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie C 2019/2020.**

#### **Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative**

**Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF sulle presenze obbligatorie nel recinto di gioco, qualora nel corso della stagione sportiva 2019/2020, una o più incarichi previsti al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.**

**L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

#### **NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE**

Al fine di promuovere l'attività e favorire lo sviluppo del calcio femminile le società di Serie dalla stagione sportiva 2021/2022, dovranno altresì partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile.

#### **TITOLO IV): RICORSI**

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **4 luglio 2019**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro il **3 giugno 2019**, il numero di fax c/o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2019/2020 possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

**In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III), il cui termine perentorio è fissato al 24 giugno 2019.**

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio dell'8 luglio 2019, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro l'**11 luglio 2019**, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data **12 luglio 2019.**

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2019/2020, è consentito ricorso al competente organismo presso il CONI.

<b>Sistema Licenze Nazionali 2019/2020</b>
<b>Criteri Infrastrutturali</b>
<b>Lega Italiana Calcio Professionistico</b>

<b>A</b>	<p><b>1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione delle misure fino al minimo di m 100 x m 64.</p> <p>Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata "campo per destinazione".</p> <p>La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.</p> <p>Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.</p> <p>Deve essere prevista un'area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita lungo le linee laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.</p>
<b>A</b>	<p><b>2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in erba naturale o in manto erboso artificiale approvato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro), o in erba naturale rinforzato con erba artificiale FIFA Quality Pro; il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere approvato da un laboratorio accreditato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza.</li> <li>• dotati di superficie piana e regolare;             <ul style="list-style-type: none"> <li>• di colore verde;</li> <li>• in buone condizioni;</li> </ul> </li> <li>• dotati di un idoneo sistema di drenaggio;</li> <li>• dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell'acqua.</li> </ul> <p>Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.</p>
<b>A</b>	<p><b>3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>La società si impegna - con separata dichiarazione - a conservare in efficienza il campo di gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbamento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la Lega Italiana Calcio Professionistico ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto necessario.</p> <p>Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì, in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.</p> <p>I terreni di gioco in erba naturale devono, in ogni caso, essere dotati di adeguati sistemi di protezione antiapioggia (es. teloni).</p>

A	<p><b>4. PORTE E PORTA DI RISERVA</b></p> <p>I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica.</p> <p>Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32, con una tolleranza di <math>\pm 2</math> cm;</li> <li>• la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44, con una tolleranza di <math>\pm 2</math> cm;</li> <li>• gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;</li> <li>• le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo;</li> <li>• dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco;</li> <li>• le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon;</li> <li>• il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi.</li> </ul> <p>Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche.</p>
A	<p><b>5. BANDIERINE D'ANGOLO</b></p> <p>Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.</p> <p>Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 e non deve terminare a punta nella parte superiore.</p> <p>Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.</p>
A	<p><b>6. PANCHINE E QUARTO UOMO</b></p> <p>Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguatamente coperte;</li> <li>• in grado di ospitare ciascuna 18 persone; in caso di limitazioni strutturali non eliminabili (esempio: panchine interrate preesistenti) è tollerato che il totale di 18 posti sia raggiunto per mezzo di una panchina aggiuntiva, purché adiacente alla panchina esistente ed adeguatamente coperta;</li> <li>• posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale;</li> <li>• ubicate a circa i m 5 a sinistra e a destra della linea mediana;</li> <li>• di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.</li> </ul> <p>Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo di gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.</p> <p>L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina per i tecnici ed i calciatori di riserva, a m 1 da ogni lato della</p>

	<p>stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.</p> <p>La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.</p> <p>La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 <i>bis</i> delle N.O.I.F., deve essere una struttura diversa, separata da quella per tecnici e calciatori, ed essere posizionata esternamente all'area tecnica.</p>
<b>A</b>	<p><b>7. PANNELLI PUBBLICITARI</b></p> <p>I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;</li> <li>• i pannelli devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;</li> <li>• i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_v\text{med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_v\text{med} \geq 800</math> Lux in direzione delle telecamere fisse;</li> <li>• <math>E_v\text{med} \geq 500</math> Lux in tutte le altre direzioni.</li> </ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_v\text{min}/E_v\text{max} \geq 0,4</math>;</li> <li>• <math>E_v\text{min}/E_v\text{med} \geq 0,6</math>.</li> </ul> <p>Deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti.</p> <p>La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. La società è tenuta a presentare, idonea documentazione comprovante la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori. Qualora la certificazione di conformità sia stata rilasciata nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018, la stessa dovrà essere confermata da una dichiarazione sottoscritta da tecnico e/o azienda specializzati, avente data non antecedente al 1° giugno 2019, che certifichi il mantenimento delle caratteristiche tecniche dell'impianto d'illuminazione e del generatore di emergenza.</p> <p>Per gli Stadi sottoposti, sulla base di un progetto già approvato dalle Autorità competenti, ad interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Impianto di illuminazione", i cui lavori siano iniziati nella stagione sportiva 2018/2019, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p>
<b>B</b>	<p>Le sole società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2018/2019 possono disporre di uno stadio dotato di un impianto di illuminazione che produca almeno i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_v\text{med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_v\text{med} \geq 500</math> Lux in direzione delle telecamere fisse.</li> </ul> <p>Le medesime società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2018/2019 devono, entro il termine dell'<b>1 febbraio 2020</b>, dotare gli stadi di impianti di illuminazione che</p>

	<p>producano i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_{v,med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,med} \geq 800</math> Lux in direzione delle telecamere fisse;</li> <li>• <math>E_{v,med} \geq 500</math> Lux in tutte le altre direzioni.</li> </ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,4</math>;</li> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6</math>.</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO</b></p> <p>L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.</p> <p>In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.</p> <p>Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.</p> <p>Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.</p>
<b>A</b>	<p><b>10. SPOGLIATOI SQUADRE</b></p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 20 persone;</li> <li>• pavimentazione antiscivolo;</li> <li>• 6 docce;</li> <li>• 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio;</li> <li>• 1 lettino per i massaggi;</li> <li>• 1 lavagna per spiegazioni tattiche;</li> <li>• un adeguato sistema di ricambio d'aria.</li> </ul> <p>Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei calciatori da parte dell'arbitro.</p>
<b>A</b>	<p><b>11. SPOGLIATOI ARBITRI</b></p> <p>Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posti a sedere per un minimo di 4 persone;</li> <li>• appendiabiti o armadietti per un minimo di 4 persone;</li> <li>• pavimentazione antiscivolo;</li> <li>• 2 docce;</li> <li>• 1 lavabo;</li> <li>• 1 WC;</li> <li>• 1 tavolino con 2 sedie;</li> <li>• 1 lettino per i massaggi, o al minimo la possibilità di usufruire di una sala massaggi distinta dagli spogliatoi delle squadre.</li> </ul>
<b>B</b>	<p><b>12. STANZA DELEGATI</b></p> <p>La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wifi e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.</p>

**A 13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI, ACCESSO MEZZI DI SOCCORSO, DOTAZIONI SANITARIE**

L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo di gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono ad essa devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e sedie a rotelle.

All'interno di ogni impianto deve essere presente una corsia riservata per il transito di automezzi di soccorso; tale corsia dovrà consentire, dall'esterno della struttura, l'accesso diretto di automezzi al recinto di gioco e sino in prossimità dell'infermeria.

Eventuali chiusure (separatori o cancelli) e/o ostacoli presenti su tale corsia nei momenti di chiusura dell'impianto, dovranno essere comunque facilmente rimuovibili in modo che, al momento dello svolgimento dell'attività agonistica e degli allenamenti, un automezzo di soccorso possa aver accesso diretto al recinto di gioco ed in prossimità dell'infermeria.

L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:

- 1 tavolino per gli esami;
- 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco);
- 1 armadietto per i farmaci;
- 1 bombola di ossigeno con maschera;
- 1 defibrillatore;
- 1 telefono (linea interna ed esterna); è accettabile la disponibilità di un telefono cordless avente base posta in altro locale.

**A 14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING**

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20, con una tolleranza del 10%, e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:

A) zona di attesa:

- posti a sedere per 8 persone;
- appendiabiti e/o armadietti;
- 1 frigorifero per bevande.

B) zona prelievi:

- 1 scrivania;
- 4 sedie;
- 1 armadietto con serratura.

Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:

- 1 lavandino;
- 1 WC;
- 1 doccia.

**B** Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.

**A 15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA**

Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:

- almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
- almeno 4 posti di stazionamento per le vetture.

Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.

In caso il percorso di accesso agli spogliatoi interessi zone percorse dal pubblico, dovrà essere garantita la sua interdizione temporanea per mezzo di separatori mobili e presidio di steward.

In caso i parcheggi siano ricavati, in tutto o in parte, in zona idonea ma non annessa all'impianto, dovrà essere assicurata, per squadre e ufficiali di gara, la possibilità di discesa dai mezzi di trasporto e accesso agli spogliatoi su area interdetta, anche temporaneamente, al pubblico. In alternativa, la società ospitante dovrà garantire il trasferimento dal parcheggio all'area spogliatoi.

**A 16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO**

La capienza minima degli stadi deve essere di 1.500 posti, tutti dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'articolo 17.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 17/2009 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In particolare in tutti gli stadi devono essere presenti:

1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi *on - line* dotati di lettori fissi o mobili (palmari). La conformità di detto sistema alla normativa vigente deve essere attestata da società di ticketing abilitata per tale servizio;

2) installazione di adeguato sistema di videosorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, approvato da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. E' consentito alle sole società neopromosse dal Campionato Nazionale Serie D di utilizzare, nelle more del completamento e dell'approvazione del sistema di videosorveglianza fissa, una soluzione con servizio di videosorveglianza mobile, purché approvata dalle autorità competenti all'atto dell'iscrizione;

3) l'adozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie, inclusa la recinzione dell'area riservata necessaria per lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio, approvati da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Nel caso in cui una società neopromossa dal Campionato Nazionale Serie D disponga di uno stadio con una capienza inferiore, se debitamente autorizzata al suo utilizzo da decisioni della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà depositare presso la medesima Lega una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare la capienza ai minimi richiesti entro la data del 31 marzo 2019. Tale delibera non sarà necessaria solo per stadi che, indipendentemente dalla capienza, presentino tribune per il pubblico con almeno un settore avente recinzione verso il terreno di gioco del tipo "senza barriere" ai sensi dell'art. 6 bis del D.M. 6 giugno 2005 (Sistemi di separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva).

Per gli Stadi sottoposti, sulla base di un progetto già approvato dalle Autorità competenti, ad interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Capienza e requisiti dello stadio", i cui lavori siano iniziati nella stagione sportiva

	2018/2019, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C..
<b>B</b>	Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato Nazionale Serie D 2018/2019 non disponga di uno stadio con almeno le due tribune principali dotate di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'art. 17, deve adeguare le sedute individuali entro il termine dell' <b>1 febbraio 2020</b> .
<b>A</b>	<p><b>17. SEDUTE INDIVIDUALI</b></p> <p>Tutti i posti di cui all'articolo precedente devono essere posti a sedere numerati.</p> <p>Almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco, devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fissati al suolo;</li> <li>• numerati;</li> <li>• separati gli uni dagli altri;</li> <li>• costituiti da materiale resistente ed ignifugo;</li> <li>• confortevoli e di forma anatomica;</li> <li>• muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.</li> </ul>
<b>A</b>	<p><b>18. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI</b></p> <p>I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti.</p> <p>Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite.</p> <p>La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalco. In alternativa, la suddivisione dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo-gestionali per la segmentazione dei settori e abbattimento delle barriere divisorie.</p> <p>Ai sostenitori della squadra ospite dovranno essere destinati almeno un numero di posti pari al 5% della capienza complessiva, con un minimo di 500 posti.</p> <p>Le tribune riservate agli spettatori non potranno essere di tipo temporaneo, ovvero realizzate per uso molto limitato nel tempo e non fissate ad idonee fondazioni (<i>"temporary stands"</i>).</p>
<b>B</b>	<p><b>19. TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE E PARCHEGGI</b></p> <p>Lo stadio dovrà prevedere una Tribuna Autorità o d'Onore con almeno 50 posti, di cui 10 riservati alla squadra ospite. Tali posti dovranno essere coperti e situati nella tribuna principale, in posizione più centrale possibile.</p> <p>Dovrà essere presente un apposito parcheggio asservito a tali tribune, posto in area riservata e sicura e dotato di almeno 10 posti auto, di cui 2 da riservare alla squadra ospite.</p>
<b>A</b>	<p><b>20. SERVIZI IGIENICI</b></p> <p>Un numero adeguato di servizi igienici deve essere distribuito equamente in tutti i settori dello stadio.</p> <p>I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua.</p> <p>Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.</p>
<b>A</b>	<p><b>21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI</b></p> <p>Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori.</p>

	Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati e punti di ristorazione situati in prossimità dei settori loro assegnati.
<b>B</b>	<p><b>22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza. Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.</p> <p>I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell'area di massima sicurezza.</p>
<b>B</b>	<p><b>23. TRIBUNA STAMPA</b></p> <p>La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 30 postazioni, equipaggiate con presa elettrica, collegamento Internet e/o connessione Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p>
<b>B</b>	<p><b>24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 3 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti, in aggiunta alla postazione riservata allo speaker dell'impianto di diffusione sonora, situate all'interno della tribuna principale.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p> <p>Ciascuna postazione deve essere dotata di una presa elettrica, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere. Deve essere garantito l'accesso ad Internet, preferibilmente in modalità Wi-Fi.</p>
<b>B</b>	<p><b>25. PIATTAFORME PER TELECAMERE</b></p> <p>Nella tribuna principale deve essere presente una piattaforma in grado di ospitare almeno 2 telecamere con i rispettivi operatori.</p> <p>La piattaforma deve essere in posizione centrale, ad un'altezza che garantisca una visuale del terreno di gioco priva di ostacoli e non ostruita dagli spettatori e che formi un angolo col centrocampo del terreno di gioco di circa 15-20°.</p>
<b>B</b>	<p><b>26. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un'area interna attrezzata con almeno 30 postazioni di lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e possibilità collegamento internet, e/o connessione Wi-Fi.</p>
<b>B</b>	<p><b>27. SALA CONFERENZE STAMPA E MIXED ZONE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una sala in grado di ospitare interviste e conferenze stampa con la presenza contemporanea di almeno 20 giornalisti.</p> <p>La sala conferenze stampa dovrà avere localizzazione ed ingressi tali da non permettere l'accesso dei giornalisti tramite l'area spogliatoi e percorso di accesso per atleti e addetti ai lavori che non interessi zone percorse dal pubblico.</p> <p>Deve essere disponibile una specifica area dedicata alle interviste ("<i>mixed zone</i>") posta lungo</p>

	il percorso tra l'area antistante gli spogliatoi ed il parcheggio squadre. Tale area deve essere coperta, protetta ed interdetta al pubblico.
<b>B</b>	<p><b>28. OB VAN AREA</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno (<i>Outdoor Broadcasting Van Area</i>), localizzata in prossimità dello stadio e preferibilmente sullo stesso lato della piattaforma per le telecamere principali.</p>